



COMUNE DI PANICALE

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA ANALOGICA di DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE

ATTO N. 106 Del 16-11-2023

**OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE
O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, CANONE PER LE PUBBLICHE
AFFISSIONI E MERCATI - APPROVAZIONE TARIFFE E
COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2024 -**

L'anno duemilaventitre il giorno sedici del mese di novembre alle ore 14:30, si è riunita la Giunta Comunale, con la presenza dei Signori:

Cherubini Giulio	SINDACO	Presente
Buso Anna	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
Malizia Federico	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
Bruni Giselda Marina	ASSESSORE	Presente in videoconferenza
MENCARELLI GIULIA	ASSESSORE	Presente in videoconferenza

Partecipa il **Segretario comunale GRILLI FRANCESCO**.

Il Presidente Dr. **Cherubini Giulio** in qualità di **SINDACO** dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la legge 127/97;

VISTO il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267;

PREMESSO che sulla proposta della deliberazione, il responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica, ove necessaria e il responsabile dell'ufficio Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, ove necessaria; ai sensi dell'art. 49 e s.m.i. del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e di quanto disposto dall'art. 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., hanno espresso parere favorevole, come da attestazioni allegate al presente atto;

RICHIAMATO il Regolamento Comunale per lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale in modalità videoconferenza approvato con Delibera G.C. n. 53 del 20/05/2022;

VISTA la nota PEC protocollo n. 0019635 del 15/11/2023 inviata dal Sindaco agli Assessori ed al Segretario Comunale con la quale è stata convocata la Giunta presso la sede Comunale con possibilità di partecipazione alla seduta in videoconferenza;

DATO ATTO che il Segretario Comunale partecipa alla riunione della Giunta in videoconferenza;

VISTO l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale " ... *A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...* ";
- il **comma 837** a mente del quale "... *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell' articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all' 2, comma, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285* ";
- il **comma 838** a mente del quale "... *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993 n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639,667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147.*

RICHIAMATE:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 09/04/2019 con la quale è stato istituito e approvato il Regolamento per l'arredo e l'occupazione del suolo pubblico del Comune di Panicale;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 15/04/2021 con la quale è stato istituito e approvato il "Regolamento per l'istituzione e la disciplina del canone unico patrimoniale - legge 160/2019";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31/05/2021 con la quale è stato istituito e approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate".

CONSIDERATO CHE l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che "... *Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...* ";

DATO ATTO CHE, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 27 dicembre 2019, il presupposto

del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;*
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.*

CONSIDERATI inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare.

RITENUTO necessario procedere **per l'anno 2024** alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'**Allegato A** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

DATO ATTO INOLTRE CHE che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplinare regolamentare di cui alla deliberazione in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono stati sostituiti dal presente canone.

VISTI:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;
- la delibera della Giunta Comunale n. 42 del 04/05/2023 avente ad oggetto "Approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (Art. 11 D.Lgs n. 118/2011);
- la delibera di Consiglio Comunale n. 17 del 31/05/2023, esecutiva avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023-2025 (art. 151 del D.Lgs n. 267/2000 e art. 10 D.Lgs n. 118/2011)" con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2023;
- la delibera della Giunta Comunale n. 53 del 16/06/2023 esecutiva avente ad oggetto "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025 (Art. 169 del D.lgs n. 267/2000)";

RICHIAMATI INOLTRE:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *"... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano Pag. 4 di 5 efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ..."*;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it.

VISTA:

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 15/04/2021 avente ad oggetto " Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone per le pubbliche affissioni e mercati - approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2021";

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 10/03/2022 avente ad oggetto " Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone per le pubbliche affissioni e mercati - approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2022".

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 38 del 04/05/2023 avente ad oggetto " Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, canone per le pubbliche affissioni e mercati - approvazione tariffe e coefficienti moltiplicatori anno 2023".

VISTO:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

- lo Statuto comunale.

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

CON VOTI FAVOREVOLI ED UNANIMI ESPRESSI IN FORMA PALESE

D E L I B E R A

1) per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, di approvare, **per l'anno 2024** il prospetto delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori, di cui all'**Allegato A** che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di dare mandato al Servizio Segreteria/informatica di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente deliberazione;

3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

Infine la Giunta Comunale, con separata ed unanime votazione favorevole, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione

dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026,

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Segretario comunale
F.to FRANCESCO GRILLI

Il SINDACO
F. to Dr. Giulio Cherubini

PROPOSTA N. 114 DEL 14-11-2023

DI DELIBERA DI GIUNTA

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E MERCATI - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2024 -

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IN OGGETTO, FORMULATA DALL'UFFICIO

Visto con parere **Favorevole**

Si attesta, inoltre, di aver accertato che l'assunzione di impegno di spesa, se necessario, è compatibile con i pagamenti da esso derivanti, secondo quanto previsto dall'art. 9 D.L. 78/09 convertito in L. 102/09.

Panicale, lì 16-11-2023

Il Responsabile di Area
F.to Verga Domenico

PROPOSTA N. 114 DEL 14-11-2023

DI DELIBERA DI GIUNTA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E MERCATI - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2024 -

PARERE AI SENSI DELL'ART.49 DEL D.LGS 18/8/2000 N.267, IN ORDINE ALLA

Visto con parere **Favorevole**

Panicale, li 16-11-2023

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Mipatrini Monica

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 106 DEL 16-11-2023**

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E MERCATI - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2024 -

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

E' stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno 20-11-2023 per rimanervi quindici giorni consecutivi (Art. 124, comma 1), ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa.

Dalla Residenza comunale, li 20-11-2023

Il Segretario comunale
F.to GRILLI FRANCESCO

**DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE
N. 106 DEL 16-11-2023**

OGGETTO: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA, CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI E MERCATI - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI ANNO 2024 -

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,

Certifica che questa deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 16-11-2023 perché dichiarata

immediatamente eseguibile (art. 134, comma quarto, del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267);

Panicale, vedi data della firma

Il Segretario comunale
F.to GRILLI FRANCESCO

Il presente atto è copia analogica conforme all'originale informatico firmato digitalmente.